

**Pubblicato il 23/03/2018**

**Sent. n. 426/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 914 del 2006, proposto da:

Grandito Aniello e Grandito Maria Rita, rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Amarante, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Luigi Guercio, 150, presso l'Avv. De Ciuceis;

contro

Comune di Tramonti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggiero Musio, con domicilio eletto, in Salerno, al Largo San Tommaso d'Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

per l'annullamento

del provvedimento – comunicazione del responsabile del procedimento e del Settore Area Tecnica – Servizio Edilizia – Urbanistica del Comune di Tramonti, prot. n. 27/U.T.C. del 19.01.2006, notificato il 24.02.06 e il 25.02.06, con il quale s'è denegata la richiesta di sanatoria, ex art. 37 d. P. R. 380/01 – artt. 167 e 181 comma 1 quater D. L.vo 42/04;

d'ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tramonti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

### **FATTO**

Con istanza depositata il 27.10.2005, prot. n. 9201, al Comune di Tramonti, i ricorrenti chiedevano, ai sensi dell'art. 37 del d. P. R. 380/01 e degli artt. 167 e 181 comma 1 quater D. L.vo 42/04, l'accertamento di conformità delle opere, eseguite presso l'immobile di loro proprietà, sito alla via Casa Lauro – Frazione Corsano, regolarmente assentito e adibito a fini abitativi, dal 20.04.1999; ma il Comune di Tramonti, con il provvedimento in epigrafe, aveva comunicato il diniego della sanatoria, ex art. 37 d. P. R. 380/01 – artt. 167 e 181 comma 1 quater D. L.vo 42/04, richiesta, perché: «Si è determinato che il manufatto abusivamente realizzato, è in contrasto con le disposizioni contenute nelle normative edilizie vigenti».

Tanto premesso, avverso detto provvedimento negativo, articolavano le seguenti censure:

1) VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/90 – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – ECCESO DI POTERE (CONTRADDITTORIETÀ E PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DEL D. P. R. 380/01 – VIOLAZIONE ART. 13 L. 47/85 – FALSA APPLICAZIONE

DI NORME DI LEGGE – DIFETTO D’ISTRUTTORIA: anzitutto, il provvedimento era “perplesso, confuso, contraddittorio”, apparendo illegittimo nella motivazione, che si palesava “assolutamente vaga e generica”, facendo riferimento “ad imprecisate normative edilizie”, senza precisare quali fossero le specifiche disposizioni che si assumevano violate; laddove la P. A., motivando il provvedimento in questione, avrebbe dovuto “giustificare l’esistenza di eventuali vincoli, producendo il relativo provvedimento”, nonché “indicare la normativa vigente e le ragioni di pubblico interesse che ostano al permesso ad edificare”, ovvero, nel caso di specie, “a realizzare opere volte alla conservazione e riqualificazione di un edificio regolarmente assentito”; rilevavano, infatti, le ricorrenti che, “in carenza di un rituale provvedimento di vincolo”, la motivazione del diniego appariva illegittima;

- 2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 36 D. P. R. 380/01 E DEGLI ARTT. 13 E 31 L. 47/85 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE: il diniego era altresì illegittimo, “alla luce della non sanzionabilità delle opere eseguite”, in quanto “realizzate in conformità alle tecniche costruttive, senza alterazione paesaggistica ed ambientale, su preesistente muratura già assentita ed in sostituzione di una fatiscente copertura preesistente”; inoltre, “la zona su cui insiste il fabbricato non è sottoposta a vincoli di natura paesaggistica ed è fuori dal perimetro d’area limitata”, essendo normata dal P. R. G. come zona a “vincolo P. U. T.”, “che prevede e consente, per l’edilizia esistente a tutto il 1955, interventi di restauro, manutenzione e demolizione, nonché adeguamento funzionale degli alloggi con incremento di superficie, secondo le norme speciali”; essa era, dunque, “fuori dal perimetro della zona sottoposta a vincolo paesaggistico”; e l’intervento concerneva “l’adeguamento funzionale degli alloggi”, ed era stato eseguito “in conformità agli indici previsti dal P. U. T. e dunque alle leggi ed ai regolamenti edilizi vigenti in materia”, in particolare, il P. R. G., adeguato al P. U. T., includeva l’immobile in zona 1b, sicché gli interventi realizzati erano conformi al medesimo P. R. G. e non sanzionabili, ad avviso dei ricorrenti, con la demolizione; laddove il diniego avrebbe comportato in prospettiva, come conseguenza, la reintegrazione dello stato originario del manufatto; in sostanza, trattandosi di “opera sanabile”, il Comune non avrebbe potuto adottare il provvedimento impugnato, “anche alla luce degli effetti espropriativi di cui all’art. 7 l. 47/85 – art. 31 l. 380/01, cui l’iter procedurale potrebbe conseguentemente portare”;

- 3) VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/90 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (ART. 97 COST.): sotto tale rubrica, in realtà, i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 7 e ss. l. 241/90, in tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, segnatamente la loro mancata partecipazione all’istruttoria condotta dalla P. A., con la possibilità di produrre memorie e osservazioni.

Le ricorrenti formulavano domande cautelari (poi oggetto di rinuncia, all’udienza in camera di consiglio del 15.11.2007), nonché istruttorie.

Si costituiva in giudizio il Comune di Tramonti, con memoria in cui concludeva per il rigetto del gravame, osservando che l’area nella quale erano stati realizzati gli abusi, ricadeva in zona a vincolo paesaggistico ed ambientale, ex D. M. 22.11.1955, in zona di interesse paesaggistico ed ambientale del vigente strumento urbanistico e nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Lattari.

All’udienza pubblica del 15.03.2018, il ricorso era trattenuto in decisione.

## **DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

Carattere dirimente, con assorbimento d’ogni altra censura, riveste la doglianza di violazione dell’art. 3 della l. 241/90 e d’eccesso di potere, per difetto d’adeguata motivazione del diniego gravato.

Lo stesso, infatti, reca, quale sua unica giustificazione, l’anodina frase: “Si è determinato che il manufatto abusivamente realizzato, è in contrasto con le disposizioni contenute nelle normative edilizie vigenti”.

È di palmare evidenza come l'espressione adoperata, per la sua assoluta genericità, sia radicalmente inidonea a dare contezza delle effettive ragioni, per le quali il dirigente del Comune di Tramonti ha ritenuto di non accogliere l'istanza, presentata dai ricorrenti, ex art. 37 d. P. R. 380/2001; con l'inevitabile, conseguente, menomazione del loro diritto di difesa in giudizio.

Tampoco può ritenersi che il riferimento al dedotto contrasto di quanto realizzato con "le normative edilizie vigenti" possa ritenersi, per ciò stesso, in assenza di ulteriori e più pregnanti indicazioni, sintomatico dell'assenza del requisito della "doppia conformità" urbanistica, che pure costituiva il fondamentale parametro, cui l'indagine tecnica dell'Amministrazione andava, nella specie, ancorata. Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla giurisprudenza: "Sono illegittimi l'ordinanza di demolizione e il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria privi di una motivazione esauriente, in quanto i provvedimenti negativi in materia edilizia, sia pure a natura vincolata, devono essere motivati in modo esauriente, nel rispetto dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, in modo da rendere palese al destinatario, prima, e al giudice, poi, l'iter logico – giuridico seguito dall'Amministrazione procedente" (T. A. R. Friuli – Venezia Giulia), Sez. I, 3/10/2016, n. 410).

In conformità a tale assorbente motivo, il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del diniego gravato.

La soccombenza del Comune di Tramonti ne implica la condanna al pagamento di spese e compensi di lite, liquidati come in dispositivo, in favore delle ricorrenti, oltre che al rimborso del contributo unificato, versato dalle medesime.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Tramonti al pagamento, in favore delle ricorrenti, di spese e compensi di lite, che liquida complessivamente in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, e lo condanna, altresì, al rimborso, in favore delle medesime, del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

Antonino Masaracchia, Consigliere

L'ESTENSORE

Paolo Severini

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO